

# CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

*ex D. Lgs n. 81 /2015*

## TRA

La Società Consortile “Maiella Verde” a r.l. con sede legale in Casoli (CH) alla Via Frentana n° 50 P.I. e C.F. 01598220695, nella persona del legale rappresentante Tiziano Antonio Teti, nato a Torricella Peligna (CH) il 17/05/1967, C.F. , domiciliato per la carica presso la sede della società, *(di seguito nominata Committente)*

## E

Il Collaboratore Domenico Francomano nato a Roma (RM) il 01/08/1963 e residente a Pescara (PE) in Viale G. Marconi, 17– Codice fiscale *(di seguito nominato Collaboratore)*

## PREMESSO

- **che** per l'espletamento delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto è richiesta una prestazione altamente qualificata, per lo svolgimento della quale è necessaria una particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, di cui il personale in servizio non è in possesso;
- **che** nel rispetto dei principi e criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, la Committente, a seguito di procedura comparativa attuata nelle modalità e termini disciplinati dal proprio regolamento interno di attività, ha selezionato il Collaboratore Domenico Francomano;
- **che** il Collaboratore è in possesso di specifiche competenze tecniche e decennale esperienza nell'ambito delle prestazioni lavorative richieste dalla Committente;
- **che**, in considerazione dell'esigenza di coordinamento dell'attività del Collaboratore con l'attività generale e i fini della Committente, si ritiene più appropriato ricorrere allo strumento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (*D. Lgs n. 81 del 15.06.2015*);
- **che** il Collaboratore si è dichiarato disponibile a fornire la collaborazione di cui sopra.

## TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

#### PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

### Articolo 2

#### OGGETTO

Il Collaboratore svolgerà per il Committente i ruoli e le funzioni di seguito elencati:

- cura la documentazione amministrativa;
- elabora e predispone i bandi, li approva, li indice ed è responsabile del loro espletamento;
- approva le valutazioni scaturite dall'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui bandi GAL;
- coordina le attività connesse all'attuazione del PSL;
- sottoscrive gli accordi di cooperazione;

- approva le valutazioni scaturite dall'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui bandi GAL;
- coordina le attività connesse all'attuazione del PSL;
- sottoscrive gli accordi di cooperazione;
- gestisce il personale e ne definisce responsabilità e compiti;
- stabilisce le modalità operative attraverso le quali evitare il conflitto di interesse;
- indice e gestisce gli appalti di servizi e le forniture;
- risponde della corretta esecuzione della convenzione sottoscritta con l'A. di G. del PSR;
- cura i rapporti con l'A. di G. del PSR e con le strutture regionali referenti per la misura 19, per quanto agli aspetti gestionali e amministrativi;
- Predisporre il regolamento interno e le eventuali modifiche da sottoporre al C. di A..

Specifici ordini di servizio definiranno le attività, le funzioni e gli ambiti di lavoro.

### **Articolo 3**

#### **OBBLIGHI DEL COLLABORATORE**

##### **3.1 Il Collaboratore si impegna a:**

- espletare il proprio incarico con diligenza e adeguatezza;
- svolgere le attività elencate all'art. 2 del presente contratto in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente, salvo quanto previsto al punto seguente; il luogo di lavoro sarà gestito autonomamente dal collaboratore; sono a disposizione del collaboratore anche i locali nei quali hanno sede i dipartimenti della Regione Abruzzo interessati dall'attività in oggetto;
- rendere conto dell'attività svolta ogni qual volta la Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo;
- svolgere il proprio incarico in modo coordinato con la Committente negli ambiti di lavoro specifici definiti dalla stessa, eseguendo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, attendendo alle attività negli ambiti di lavoro indicati dalla collaborando e relazionandosi con la struttura organizzativa al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività;
- consegnare e far visionare alle persone di volta in volta indicate dalla Committente tutta la documentazione predisposta nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, obbligandosi altresì a non utilizzare tale documentazione, nonché tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza, a favore di imprese concorrenti della Committente;
- documentare, ove richiesto, l'attività prestata mediante l'elaborazione di report e timesheet sull'attività svolta, da presentare al responsabile dell'azione con le modalità concordate con quest'ultimo;
- mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività di cui al presente contratto, o a questa anche indirettamente riconnessa.

**3.2** Il Collaboratore è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività oggetto del presente accordo sarà trattata dal Collaboratore, da un lato, e dalla Committente,

dall'altro, come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 8.

#### **Articolo 4**

### **INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

**4.1** Il Collaboratore dichiara altresì che non sussistono conflitti di interesse o incompatibilità tra la propria attività lavorativa e la Committente.

#### **Articolo 5**

### **OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE**

**5.1** La Committente, avendo presenti le necessità professionali del Collaboratore, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo; fornendogli tutte le notizie, le informazioni, la documentazione in suo possesso, necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli.

**5.2** La Committente s'impegna altresì a consentire al Collaboratore di accedere alla propria struttura organizzativa ogni qualvolta ciò venga richiesto dal collaboratore o si renda necessario per l'espletamento dell'incarico.

#### **Articolo 6**

### **DURATA E RECESSO**

**6.1** Il presente contratto ha validità ed efficacia a partire dal 01/08/2017 con scadenza 30/06/2023.

**6.2** La Committente può recedere dal contratto, comunicando la sua volontà scritta con lettera da inviare almeno 15 giorni prima a mezzo raccomandata postale. La Committente rimborserà al Collaboratore le spese sostenute e pagherà il compenso per l'opera svolta.

**6.3** Anche il Collaboratore può recedere dal contratto, comunicando la sua volontà scritta con lettera da inviare almeno 15 giorni prima a mezzo raccomandata postale. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Committente.

**6.4** Il recesso del Collaboratore deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio alla Committente.

#### **Articolo 7**

### **COMPENSO**

**7.1** Per lo svolgimento dell'incarico è stabilito un compenso complessivo massimo di euro € 50,00 per ora di lavoro rendicontata e riconosciuta, al lordo dei contributi previdenziali e ritenute fiscali sia a carico del collaboratore che a carico del committente per un numero totale di 2.120 ore.

7.2 I pagamenti avverranno con cadenza mensile e comunque in base alle disponibilità del GAL.

7.3 I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente che il Collaboratore provvederà a comunicare alla Committente per iscritto successivamente alla stipula del presente contratto.

#### **Articolo 8**

#### **RISERVATEZZA**

8.1 Qualsiasi informazione trasmessa dalla Committente al Collaboratore sarà oggetto della massima riservatezza.

8.2 Il Collaboratore non potrà, senza il previo consenso scritto della Committente, divulgare pubblicamente o rendere note a terzi tali informazioni.

8.3 Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano nel caso il Collaboratore sia obbligato per legge a comunicare tali informazioni, o nel caso tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio indipendentemente dalla divulgazione delle stesse da parte del Collaboratore.

#### **Articolo 9**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- qualora la Committente non adempia agli obblighi indicati nell'articolo 5 del presente contratto;
- qualora il Collaboratore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 3 e 4 del presente contratto, ovvero non esegua in tutto o in parte le attività oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 10**

#### **CLAUSOLE NULLE – MODIFICHE**

10.1 Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

10.2 Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

**Articolo 11**  
**ESCLUSIONE DI DIVERSI RAPPORTI**

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione professionale autonoma, con esclusione di qualsiasi altro genere di rapporto.

**Articolo 12**  
**FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie relative agli adempimenti dal presente contratto saranno risolte dal Foro di Pescara.

**Articolo 13**  
**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni sul lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 cod. civ. e seguenti, nonché alle disposizioni del D. Lgs n. 81 del 15.06.2015.

**Articolo 14**  
**INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**14.1** La Committente consente che il Collaboratore tratti i suoi dati personali al fine di svolgere i servizi previsti dal presente contratto. Il trattamento dei dati personali avviene nella più assoluta garanzia di segretezza e di sicurezza. Tali dati saranno comunicati a terzi solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

**14.2** Il Collaboratore in qualità di titolare del trattamento raccoglie presso di sé i dati personali forniti col presente contratto mediante strumenti normali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento.

**14.3** La Committente - ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - è informata che il Collaboratore, per poter svolgere il servizio, dovrà trattare i suoi dati personali.

**14.4** La Committente - ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - è informata che ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarla, di essere informata sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi di informazioni commerciali, o di invio di materiale pubblicitario, o di vendita.

**14.5** Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza di tali dati la prestazione oggetto del presente contratto non potrà essere effettuata.

#### **Articolo 15**

### **DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO**

Il COLLABORATORE da atto di aver preso visione e di conoscere il Regolamento interno della Società, obbligandosi al suo rispetto.


#### **Articolo 16**

### **REGISTRAZIONE**

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica

Casoli, 01/08/2017

LA COMMITTENTE  


IL COLLABORATORE



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli artt. 3 (Obblighi del COLLABORATORE); 4 (Incompatibilità e conflitto di interessi), 6 (Durata e Recesso), 7 (Compenso), 8 (Riservatezza), 9 (Clausola risolutiva espressa), 10 (Clausole nulle – Modifiche), 11 (Esclusione diversi rapporti), 12 (foro competente), 14 (informativa sulla privacy) e 15 (Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Regolamento interno della Società) del su esteso contratto.

Casoli, 01/08/2017

IL COLLABORATORE

